

Avvocato aderisce a progetto politico di assistenza legale gratuita: viola il principio di indipendenza?

Occorre evitare situazioni o atteggiamenti che vanifichino la terzietà dell'avvocato anche in via soltanto potenziale. Apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente

Alcuni avvocati promuovono un'iniziativa, pubblicizzata sugli organi di stampa e sostenuta da un partito politico, volta ad offrire assistenza legale gratuita a persone fisiche e giuridiche con un determinato reddito (rispettivamente sino a 20 mila euro e sino a 40 mila euro). I legali subiscono un procedimento disciplinare e il Consiglio Distrettuale di Disciplina commina loro la sanzione della censura, che viene confermata anche dal [Consiglio Nazionale Forense](#), con la **sentenza 8 aprile 2024, n. 130 (testo in calce)**.

È bene precisare che un avvocato può prestare la propria attività professionale a titolo gratuito ([art. 13 c. 1 legge 247/2012](#)), ma **nei limiti imposti dal codice deontologico**, ivi compreso il divieto di accaparramento di clientela. Nel caso in esame, il CNF rileva come la condotta tenuta dai legali abbia violato il dovere di dignità e decoro della professione ([art. 9 CDF](#)), il principio di indipendenza ([art. 24 CDF](#)) e il divieto di accaparramento di clientela ([art. 37 CDF](#)). In particolare, costituisce una condotta illecita sotto il profilo disciplinare quella dell'avvocato che "pubblicizzi" l'assistenza legale gratuita e che dica alla stampa di "**lavorare gratis**" «*ma si dichiari antistatario in giudizio ed abbia il rimborso delle spese vive, con facoltà di agire in via esecutiva e libertà di nominare ctp e altri ausiliari in tutti i gradi di giudizio*». La decisione in commento conferma l'orientamento consolidato secondo cui costituisce illecito deontologico pubblicizzare il proprio studio legale mediante l'offerta di assistenza legale a "**zero spese di anticipo**" oppure a prezzi simbolici.

Oltre alla violazione del divieto di accaparramento di clientela, i legali hanno violato il precetto secondo cui l'avvocato, nell'esercizio dell'attività professionale, deve conservare la propria indipendenza e libertà da pressioni o condizionamenti. L'indipendenza è una qualità indispensabile dell'agire dell'avvocato, la cui terzietà deve emergere in modo chiaro e non può essere compromessa da situazioni che, anche solo in via potenziale, possano minarne l'indipendenza. Infatti, «*apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente*». Viola tale precetto l'avvocato che «*dichiari di aderire ad un progetto politico di assistenza legale "gratuita", da cui tragga diretti e consistenti benefici professionali (non solo di reddito ma anche di ampliamento di clientela); che associ costantemente il proprio nome e titolo professionale ad ogni notizia sull'iniziativa politica; che riceva nello studio coloro che intendono aderire al progetto politico*».

Sommario

- [La vicenda](#)
- [Le norme deontologiche violate](#)
- [L'avvocato deve conservare la propria indipendenza](#)
- [Apparire indipendente è importante quanto esserlo effettivamente](#)
- [Accaparramento di clientela: offerta di prestazioni professionali gratuite o a costo simbolico](#)
- [Conclusioni: confermata la sanzione della censura](#)

Per approfondimenti:

Corsi e-learning sulla deontologia professionale accreditati per avvocati. 5 corsi on line (5 crediti formativi), Altalex Formazione. Il pacchetto di corsi e-learning Altalex ti dà la possibilità di scegliere, all'interno di un ampio catalogo, i corsi da frequentare, accreditati dal Consiglio Nazionale Forense.

[Iscriviti subito](#)

La vicenda

Alcuni avvocati si rendono promotori di un'iniziativa sostenuta da un partito politico e resa pubblica tramite alcuni articoli apparsi sulla stampa locale per fornire assistenza legale gratuita, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, civile, penale e amministrativa, a favore di persone fisiche e giuridiche che godono rispettivamente di redditi non superiori a 20 mila euro e 40 mila euro. L'iniziativa è diretta ad aiutare soggetti che non possono accedere al patrocinio a spese dello Stato, avendo redditi di poco superiori, e che non hanno facile accesso alla giustizia. L'assistenza dei legali viene indicata come gratuita e su molti articoli appare lo slogan "**lavoriamo gratis**". In verità, le spese vive sono a carico del cliente, il quale è chiamato a sottoscrivere una convenzione in forza della quale il compenso viene percepito dall'avvocato in caso di esito positivo della controversia con condanna della controparte al pagamento delle spese legali, sempre che il legale non si sia dichiarato antistatario. In seguito a numerose segnalazioni viene avviato un procedimento disciplinare, gli incolpati negano che sussista la violazione del divieto di accaparramento di clientela, atteso che l'offerta di assistenza gratuita riguarda soggetti appartenenti a fasce di reddito di poco superiori a quelle per il patrocinio a spese dello Stato. Inoltre, non sarebbe ravvisabile una lesione del decoro professionale, poiché l'iniziativa è diretta a concretizzare la funzione sociale della professione forense.

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina ritiene sussistente la responsabilità dei quattro legali e irroga loro la sanzione della censura.

Le norme deontologiche violate

Il CDD contesta la violazione dei principi di indipendenza, oltre che la violazione del divieto di accaparramento di clientela e la lesione dei doveri di dignità e decoro.

Ricordiamo brevemente le norme del Codice Deontologico Forense (CDF) che si assumono violate:

- art. 9 c. 1 CDF: l'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza;
- art. 24 c. 2 CDF: l'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria **indipendenza** e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale;
- art. 37 c.1 CDF: l'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro (cosiddetto "divieto di accaparramento di clientela").

L'avvocato deve conservare la propria indipendenza

Gli incolpati sostengono che offrire concretezza al diritto di difesa non possa considerarsi come una violazione dei limiti di correttezza e decoro, e neppure di indipendenza dell'avvocato ma, secondo il CNF, le tesi dei ricorrenti non convincono.

L'iniziativa degli avvocati è stata ampiamente pubblicizzata sui quotidiani locali, che hanno riportato le seguenti dichiarazioni rilasciate dai ricorrenti:

- "*Noi avvocati [...] lavoriamo gratis*"; "*Noi la sentiamo come una missione. Abbiamo capito che possiamo fare davvero qualcosa per le persone e ce ne sentiamo gratificati; si tratta di soddisfazioni personali che non hanno prezzo*"; "*Se tutte le condizioni sono rispettate allora e solo allora gli facciamo **firmare la convenzione***".

Nei vari articoli, viene sottolineato che l'assistenza è prestata in seguito alla sottoscrizione di un'apposita convenzione in virtù della quale il legale può riscuotere il compenso dalla controparte che sia stata condannata a pagare le spese del giudizio. Restano a carico del cliente le spese vive, le spese per CTP e altri ausiliari, ove necessari. Secondo il CNF, lo slogan "**lavoriamo gratis**" nasconde una realtà diversa da quella descritta dai legali, in quanto dalle dichiarazioni rese agli organi di stampa emerge «una caotica commistione

tra finalità politiche e attività professionali, tra dichiarazioni ideali e risultati economici, tra buoni propositi e comunicazione opaca, tra sostegno ai bisognosi e convenzioni sottoscritte in studio».

Apparire indipendente è importante quanto esserlo effettivamente

Tutti questi elementi contraddittori offuscano l'indipendenza che l'avvocato deve conservare, difendendo la propria libertà da pressioni o condizionamenti. La terzietà dell'avvocato deve emergere in modo limpido e non devono esservi situazioni da cui possa derivare, anche solo potenzialmente, una compressione della propria indipendenza. Infatti, *«apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente»*. Il principio di indipendenza dell'avvocato è previsto dalla legge professionale forense (art. 3 legge 247/2012), dal Codice deontologico (art. 24) ed è il primo tra i dieci principi enunciati nella carta dei principi fondamentali dell'avvocato europeo (art. 2.1) adottata dal Consiglio degli Ordini Forensi Europei (CCBE) nel novembre 2006.

Ciò non significa che un legale non sia libero di aderire ad un partito politico, ma viola il dovere di indipendenza il legale che:

- **dichiari di aderire ad un progetto politico di assistenza legale “gratuita”, da cui ottenga dei vantaggi professionali** come l'ampliamento della clientela,
- associ il nome e titolo professionale ad ogni notizia sull'iniziativa politica;
- riceva nello studio coloro che intendono aderire al progetto politico;
- affermi di *“lavorare gratis”* ma si dichiari antistatario in giudizio ed abbia il rimborso delle spese vive, con facoltà di agire in via esecutiva e libertà di nominare CTP e altri ausiliari in tutti i gradi di giudizio.

Tutte le succitate condotte si pongono in contrasto *«con la dignità che deve distinguere l'esercizio professionale e con l'affidamento che la collettività ripone nella capacità degli avvocati di agire con correttezza, lealtà e senza alcuna ingerenza esterna»*.

Accaparramento di clientela: offerta di prestazioni professionali gratuite o a costo simbolico

Gli incolpati sostengono che debba escludersi la violazione dell'art. 37 CDF, in quanto la loro iniziativa era rivolta a fornire assistenza gratuita alle persone escluse dal patrocinio a spese dello Stato per redditi di poco superiori a quelli fissati dal legislatore. Invece, secondo il CNF, la condotta degli avvocati integra la violazione del divieto di accaparramento di clientela. La norma non richiede come elemento costitutivo dell'illecito che l'accaparramento sia concretamente avvenuto ma basta l'utilizzo di modi non conformi a correttezza e decoro. In altre parole, è **sufficiente il tentativo** poiché la potenzialità della condotta è idonea ad integrare l'illecito disciplinare (*CNF 44/2023; CNF 180/2021; Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE*

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. SS. UU. 8038/2018](#); Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. SS. UU. 17720/2017](#); Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. SS. UU. 10601/2005](#). Numerose pronunce hanno ritenuto sussistente l'illecito deontologico in caso di informazione diffusa anche tramite siti Internet e fondata sull'offerta di prestazioni gratuite o a prezzi simbolici, in quanto diretta a suggestionare il cliente sul piano emozionale (*CNF 177/2023; CNF 75/2021; CNF 38/2020; CNF 139/2017*). Ad esempio, integra l'illecito *de quo* il comportamento dell'avvocato che pubblicizzi il proprio studio legale mediante l'offerta di assistenza legale a **“zero spese di anticipo”**, trattandosi di informazione non ispirata al rispetto dei doveri di dignità e decoro e in violazione del divieto di accaparramento di clientela (*CNF sent. 65/2022; CNF sent. 23/2019*). Lo stesso dicasi per il comportamento dell'avvocato che pubblicizzi il proprio studio legale con la propaganda, peraltro mendace, **“paghi solo in caso di vittoria”** (*CNF sent. 62/2022*). Conformemente alle decisioni su citate, nel caso di specie, viola il divieto di accaparramento di clientela il comportamento

dell'avvocato che dichiara di offrire prestazioni gratuite e non specifici che, invece, è dovuto il rimborso delle spese a carico degli assistiti. Inoltre, costituisce comunicazione imprecisa, ambigua e suggestiva il richiamo effettuato dai ricorrenti all'istituto del patrocinio a spese dello Stato, in quanto l'offerta di assistenza era diretta ad un'ampia categoria di soggetti esercenti attività commerciali ed esclusi dal "[gratuito patrocinio](#)".

Conclusioni: confermata la sanzione della censura

Secondo il CNF, la comunicazione fornita dai legali non è trasparente giacché **non sono evidenziati i termini economici delle convenzioni** che pongono a carico dei clienti il rimborso spese, il pagamento di eventuali CTP, il versamento dei compensi liquidati a carico della controparte soccombente e l'impegno ad agire esecutivamente per il recupero di tali importi con incarico al legale già nominato. In particolare, la convenzione *«trasforma la comunicativa frase "lavoriamo gratis" in una ragnatela di dettagliate previsioni economiche favorevoli ai professionisti*». Inoltre, viene utilizzata una terminologia imprecisa, facendo impropriamente riferimento al "gratuito patrocinio". Una simile condotta:

- *«viola il divieto di cui all'art. 37, co.1, c.d.f. il comportamento del professionista che offra prestazioni reiteratamente qualificate gratuite, senza alcun cenno al pur previsto rimborso delle spese a carico degli assistiti, con richiamo strumentale all'istituto del patrocinio a spese dello Stato, con studiata e strategica estensione dell'offerta anche ad una ampia categoria di soggetti esercenti attività commerciali ed esclusi dal patrocinio, utilizzando diffusamente una comunicazione imprecisa, ambigua e suggestiva».*

La violazione dell'art. 24 c. 2 CDF (indipendenza dell'avvocato) e dell'art. 37 c. 1 CDF (accaparramento di clientela) comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. Tale sanzione può essere attenuata in avvertimento o aggravata nella sospensione non superiore ad un anno ([art. 22 CDF](#)). Il CDD ha ritenuto sussistenti le condotte oggettive e soggettive per applicare la sanzione edittale, per questa ragione, stante la gravità dei fatti e il clamore mediatico suscitato dalla vicenda, il CNF ritiene di non mitigare la sanzione e di rigettare il ricorso dei legali.



ilQG - Il Quotidiano Giuridico, Wolters Kluwer Italia, quotidiano online. Notizie e approfondimenti quotidiani sulle normative e giurisprudenziali commentate dai più autorevoli esperti, in materia di civile, penale, amministrativo, commerciale, lavoro, famiglia, tributario. Per avvocati, notai, magistrati e legali d'azienda.
[Scopri subito ilQG - Il Quotidiano Giuridico](#)

CNF, sentenza n. 130/2024

Il servizio è riservato agli utenti registrati



[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

Il servizio è riservato agli utenti registrati



[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

(C) Altalex / Wolters Kluwer